



Condizioni generali (CG) della Confederazione per l'acquisto di beni

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti concernenti l'acquisto di beni.
- 1.2 Con la presentazione dell'offerta esse sono accettate dall'offerente.
- 1.3 Modificazioni o completamenti devono essere confermati per scritto dal committente.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta, compresa la dimostrazione, avviene a titolo gratuito, sempre che nell'invito a presentare offerte non sia stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerente presenta l'offerta sulla base dell'invito.
- 2.3 L'offerta è vincolante nei tre mesi successivi alla presentazione.

3. Indennità

- 3.1 L'offerente fornisce le prestazioni a prezzi fissi.
- 3.2 L'indennità compensa tutte le prestazioni necessarie al debito adempimento del contratto. Con l'indennità sono coperti segnatamente i costi d'imballaggio, di trasporto e di assicurazione, le spese, i diritti di licenza e tutte le tasse pubbliche.
- 3.3 Salvo patto contrario, il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, comunque non prima di 30 giorni dall'accettazione dei beni.

4. Luogo d'adempimento e rischi

- 4.1 Il committente designa il luogo d'adempimento.
- 4.2 Gli utili e i rischi passano al committente nel luogo d'adempimento.

5. Tutela della discrezione

- 5.1 Le parti contraenti trattano con riservatezza tutti i fatti che non sono notori e in generale nemmeno accessibili. La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto e deve perdurare dopo la fine del rapporto contrattuale. Sono riservati gli obblighi legali di informazione.
- 5.2 Se l'offerente vuole pubblicizzare tale rapporto contrattuale o pubblicare qualcosa al riguardo, necessita del consenso scritto del committente.

6. Mora

- 6.1 L'offerente è costituito senz'altro in mora in caso di mancata osservanza del termine di consegna convenuto.
- 6.2 Il committente può fissare all'offerente un termine supplementare, menzionando le conseguenze legali (art. 107 CO).
- 6.3 Se l'offerente è costituito in mora deve una pena convenzionale dell'1‰ dell'indennità per giorno di ritardo, ma al massimo del 10% dell'intera indennità. Il pagamento della pena convenzionale non libera l'offerente dai suoi obblighi contrattuali. In caso di forza maggiore la pena convenzionale non è dovuta.

7. Garanzia

- 7.1 L'offerente, in veste di specialista nonché a conoscenza dell'uso che si farà della merce consegnata, garantisce che i beni possiedono le qualità promesse e che essi non celano alcun difetto materiale o giuridico che pregiudichi il loro valore o l'attitudine all'uso cui sono destinati.
- 7.2 Il committente esamina senza indugio la cosa venduta, in ogni caso entro 30 giorni dalla consegna. Trascorso detto termine la cosa venduta si ritiene accettata.
- 7.3 Se vi è un difetto, il committente può dedurre dall'indennità l'ammontare corrispondente al minor valore, oppure recedere dal contratto oppure chiedere merce scevra di difetti (fornitura di sostituzione). La fornitura di sostituzione può avvenire segnatamente con lo scambio degli elementi difettosi.
- 7.4 La garanzia è di 24 mesi dalla consegna dei beni. Il committente notifica per scritto i difetti riscontrati.

8. Cessione e pegno

Senza il previo consenso scritto del committente, l'offerente non può cedere e nemmeno dare in pegno le pretese risultanti dall'ordinazione.

9. Principi procedurali

- 9.1 Con riferimento alle prestazioni fornite in Svizzera, l'offerente osserva per la sua manodopera le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo di prestazione. Garantisce la parità tra uomo e donna in ambito salariale. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. L'offerente obbliga contrattualmente il subofferente a osservare i presenti principi.
- 9.2 Gli offerenti che non osservano i principi procedurali di cui al numero 9.1 devono una pena convenzionale. Essa ammonta al 10% della somma contrattuale, al minimo a 3'000 franchi e al massimo a 100'000 franchi.

10. Diritto applicabile e foro

- 10.1 Sono applicabili le presenti condizioni generali e, sussidiariamente, le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.
- 10.2 L'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1) è espressamente esclusa.
- 10.3 Foro è Berna, a meno che non sia stato convenuto contrattualmente un altro luogo.

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)

Edizione: Marzo 2001

Stato: Maggio 2013